DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1983

che autorizza la Repubblica francese a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di guanti a maglia della categoria 10, originari della Malesia, della Tailandia e delle Filippine e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/150/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorvegianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione,

considerando che, a mezzo delle decisioni 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per importazioni di taluni prodotti fino al 30 giugno 1983 ;

considerando che, in data 25 febbraio 1983, il governo francese ha presentato ulteriori domande ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee : tre domande per prodotti tessili della categoria 10 originari della Malesia, della Tailandia e delle Filippine ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE, gli elementi addotti dal governo francese a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni di prodotti della categoria 10, di cui all'articolo 1 della presente decisione, aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Francia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate qui sotto, in conformità della decisione 80/47/CEE :

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi
10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche	Malesia Tailandia Filippine

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria delle presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente